

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione n. 0112/2014 che sopprime l'indennità forfettaria del ricorrente per le ore supplementari a partire dal 1° luglio 2014, adottata il 3 giugno 2014 dal direttore f.f. dell'amministrazione e delle finanze;
- condannare il Comitato delle regioni a versare nuovamente al ricorrente tale indennità a partire dalla stessa data, nonché gli interessi al tasso delle operazioni di rifinanziamento della BCE sull'importo corrispondente alle indennità che non gli saranno accordate, a partire dal giorno in cui esse avrebbero dovuto esserlo e fino al pagamento completo;
- condannare il Comitato delle regioni a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale sofferto, una somma provvisoriamente stimata in EUR 1 000 e, a titolo del danno morale sofferto, una somma il cui importo sarà stabilito dal Tribunale;
- condannare il Comitato delle regioni alle spese.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — ZZ/Parlamento**(Causa F-22/15)**

(2015/C 127/59)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione che fissa i diritti del ricorrente ai fini del rimborso delle spese di viaggio annuali in applicazione dell'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari e il RAA.

Conclusioni della parte ricorrente

- Dichiarare illegittimo e inapplicabile l'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto;
- annullare la decisione che nega ogni rimborso delle spese di viaggio annuali del ricorrente a decorrere dal 2014;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-23/15)**

(2015/C 127/60)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: C. Mourato, avvocato)